

## ACCORDO QUADRO

L'anno duemilaquindici, il giorno 30 del mese di Dicembre, nelle proprie sedi istituzionali,

tra

L'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, nel seguito Ente Parco, partita IVA 91019760908, con sede in La Maddalena (OT), Via Giulio Cesare n.7, rappresentata dal Presidente, Dott. Giuseppe Bonanno, nato a La Maddalena il 10 luglio 1975 e domiciliato, per la carica ricoperta presso l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena – di seguito denominato "Ente Parco".

e

L'Università degli Studi di Sassari, nel seguito "Ateneo", C.F. 00196350904, con sede in Sassari rappresentato dal prof. Massimo Carpinelli, nato a Benevento (BN) il 29/04/1964, in qualità di Rettore e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ateneo

**Premesso che:**

**L'Ente Parco:**

- Ha già in essere attività di ricerca e sperimentazione con alcuni dipartimenti dell'Università degli Studi di Sassari nei diversi settori oggetto di collaborazione:
  - a) sperimentazione e controllo di fitopatie in atto, con il Dipartimento di Agraria;
  - b) ricerca su specie essenziere presenti nell'arcipelago, con il Dipartimento di Chimica e Farmacia;
  - c) attività di saggio di scavo archeologico presso l'approdo romano di Budelli (spiaggia di Cavalieri,) con la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici del Dipartimento di Storia, Scienza dell'Uomo e della Formazione;
  - d) avvio del partenariato sull'eradicazione dell'ibrido di cinghiale (*Sus scrofa*) ai fini della tutela degli habitat minacciati, con il Dipartimento di Medicina Veterinaria;
- tutela e gestisce i territori rientranti nel proprio perimetro allo scopo di perseguire, in particolare, le finalità indicate nelle lettere a), b), c) e d) del comma 3, dell'art.1 della legge n.394/91. Rientra tra gli obiettivi prioritari dell'Ente Parco la promozione economico-sociale delle popolazioni locali attraverso interventi atti a tutelare, valorizzare ed estendere le caratteristiche di naturalità e di integrità ambientale dell'area protetta;
- Al fine di garantire lo sviluppo economico-sociale della popolazione del parco, l'Ente promuove la sperimentazione di metodi di gestione del territorio, idonei a realizzare una integrazione sostenibile tra uomo ed ambiente naturale e tali da preservare il patrimonio naturale alle generazioni future. A tal fine l'Ente promuove, anche attraverso l'intesa con lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, nuove attività produttive compatibili in settori innovativi e zootecniche, forestali, nella pesca e nell'artigianato anche attraverso specifiche misure di incentivazione;

- per il raggiungimento di tali obiettivi l'Ente predispone il Piano per il Parco, il Regolamento ed il Piano pluriennale economico-sociale previsti agli artt.12,12 e 14 della Legge n.394/91, attiva le procedure per la definizione di intese ai sensi dell'art.81 del Decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art.34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, anche al fine della piena applicazione delle misure di incentivazione previste dall'art.7 della Legge 394/91 e può promuovere i patti territoriali di cui all'art.2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n.662 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **B )L'Ateneo:**
- in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
- svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, segue criteri e modalità determinati con i propri ordinamenti.

**Considerato che:**

- si evidenzia la necessità di dare un quadro organico tale da garantire continuità alle attività già in essere e implementare la ricerca nei diversi settori oggetto di collaborazione e sviluppare ulteriori attività conseguenti alle risultanze raggiunte;
- la sinergia tra l'Ente Parco e l'Ateneo può stimolare ulteriori importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento, come già dimostrato finora nella ricerca, nello studio e nelle pubblicazioni realizzate che hanno portato un buon grado di conoscenza del territorio del Parco Nazionale di La Maddalena nel campo delle Scienze della Terra, nello studio delle piante spontanee del Parco, del patrimonio archeologico storico e ambientale e relativa conservazione e valorizzazione, oltre che a offrire supporto nei settori della ricerca che possono fornire soluzioni di valore socio-economico compatibile con lo sviluppo ecocompatibile e in attività riconosciute a livello didattico divulgativo;
- l'Ente Parco dispone di professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca, nonché di divulgazione;
- l'Ente Parco e l'Ateneo possono intraprendere iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché con associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;
- l'Ente Parco e l'Ateneo manifestano l'interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse nelle tematiche ambientali e, più in generale, nei campi di azione specifici dei due Enti;

- l'Ente Parco e l'Ateneo manifestano l'interesse a intraprendere comuni attività di ricerca, di formazione avanzata e di divulgazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per i due Enti.

***Tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:***

#### **ART. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

#### **ART. 2**

L'Ente Parco e l'Ateneo, si impegnano reciprocamente, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, a:

- promuovere programmi di collaborazione congiunta per approfondire le conoscenze sulle tematiche ambientali, forestali, agro-alimentari, naturalistiche e quelle di ulteriore interesse dell'Ente Parco, con particolare riferimento al territorio del Parco;
- promuovere i risultati della collaborazione attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, stage e giornate studio;
- favorire lo scambio delle informazioni scientifiche e tecnologiche con Enti di Ricerca e Sviluppo, Università, organismi, associazioni ed Istituzioni nazionali ed internazionali;
- impegnarsi reciprocamente, ove possibile, a reperire fondi regionali, nazionali e comunitari, pubblici e/o privati, per il finanziamento delle attività previste nel presente Accordo Quadro, anche mediante la partecipazione comune a bandi competitivi;
- concordare di svolgere le attività utili al raggiungimento delle finalità previste nel presente Accordo Quadro anche con la stipula di successive convenzioni o accordi operativi.

I risultati conseguiti nell'ambito delle iniziative che deriveranno dal presente Accordo Quadro saranno di proprietà congiunta dell'Ente Parco e dell'Ateneo (salvo disposizioni specifiche di enti finanziatori) e potranno essere immediatamente utilizzate dall'Ente Parco e dall'Ateneo per finalità di ricerca, menzionando nelle risultanti pubblicazioni "Lavoro svolto con riferimento all'Accordo Quadro stipulato l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena e l'Ateneo".

#### **ART. 3**

L'Ente Parco si impegna a:

- mettere a disposizione le professionalità del proprio personale dipendente per l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative che deriveranno dal presente Accordo Quadro;
- fornire le autorizzazioni necessarie allo svolgimento di attività sperimentali e di monitoraggio nel territorio dell'Ente Parco;

#### **ART. 4**

L'Ateneo si impegna a:

- mettere a disposizione le competenze e le professionalità dei ricercatori e tecnologi, nonché dei tecnici e degli amministrativi, per la definizione e lo svolgimento dei progetti congiunti;
- svolgere attività di ricerca, formazione avanzata e divulgazione scientifica concordate con l'Ente Parco attraverso al stipula di specifiche convenzioni, accordi e progetti operativi;
- individuare e proporre specifiche iniziative e progetti da realizzare.

#### **ART. 5**

Dal presente Accordo Quadro non derivano direttamente oneri a carico delle parti.

Per l'esecuzione delle iniziative previste dal presente Accordo si procederà tramite:

- a) la stipula di apposite convenzioni, accordi e progetti operativi;
- b) la partecipazione a bandi pubblici regionali, nazionali o comunitari;
- c) la redazione di progetti congiunti da proporre a Soggetti terzi favorendo la collaborazione tra soggetti pubblici e privati.

#### **ART. 6**

Per ogni specifico progetto approvato dal Comitato di indirizzo di cui all'art. 7, le Parti provvedono alla stesura di una Convenzione operativa che viene sottoscritta dai soggetti partecipanti.

Ciascuna Convenzione operativa stabilisce, tra l'altro, i criteri e le procedure che regolano gli impegni reciproci dei firmatari, l'articolazione delle azioni di ricerca da realizzare con l'indicazione dei relativi costi ed investimenti necessari e la relativa tempistica.

Le Parti, sentito il Comitato di indirizzo, nominano di comune accordo il Responsabile Scientifico della Convenzione incaricato della gestione operativa della stessa.

Per ciascuna Convenzione il Responsabile Scientifico:

- predispone, d'intesa con le strutture dell'Ente Parco e dell'Ateneo e degli altri eventuali Enti coinvolti, il piano operativo di attuazione del Programma;
- presenta un rapporto semestrale sui risultati conseguiti al Comitato di indirizzo, il quale provvede a trasmetterlo all'Ente Parco e all'Ateneo

Alla Convenzione operativa possono aderire eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa.

#### **ART. 7**

Viene istituito un Comitato di indirizzo con il compito di definire i temi programmatici oggetto dell'Accordo Quadro, che saranno adottati con specifici atti degli Enti.

Il Comitato è composto da sei membri:

- il Rettore o suo delegato
- il Presidente del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena o suo delegato
- due componenti nominati dal Presidente dell'Ente Parco e due dal Rettore dell'Ateneo.

Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti dell'Ente Parco e/o dell'Ateneo, consulenti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati. Eventuali

sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.

Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento e approva i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispose una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuno delle due Parti e agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni operative.

#### **Art. 8**

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

L'eventuale diffusione verso terzi o iniziative di comunicazione o pubblicitarie in generale del presente Accordo e/o dei progetti intrapresi o realizzati sulla base dello stesso dovranno essere previamente concordate tra le Parti.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena titolarità della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto dalle convenzioni operative.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle convenzioni operative che dovranno disciplinare anche le eventuali modalità per la corresponsione di forme di retribuzione per licenza d'uso dei risultati conseguiti.

#### **ART. 9**

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

I dati qui riportati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, con le modalità e garanzie di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

#### **ART. 10**

Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha una durata di cinque anni, rinnovabili previo accordo scritto tra le Parti. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo

mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.

Lo scioglimento anticipato del presente Accordo non produrrà alcun effetto sulle attività di ricerca in essere al momento del recesso, che resteranno regolate, fino al loro compimento, dalla presente intesa e dalle Convenzioni operative.

#### **ART. 11**

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro, il Foro competente sarà quello di Sassari.

#### **ART. 12**

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o PEC dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.

#### **Art. 13**

Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

#### **Art. 14**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

DATA

Università degli Studi di Sassari  
Il Magnifico Rettore  
Prof. Massimo Carpinelli

Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena  
Il Presidente  
Dott. Giuseppe Bonanno

